

ALLEGATO **B**
G.C. 176/2018



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Fax 049-9450438

Codice Fiscale 00682280284

PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net

Servizi generali 049-9453211 Edilizia Privata 049-9453231

Polizia Locale 049-9453241 Lavori Pubblici 049-9453251

Telefoni:



*Medaglia d'argento
al merito civile*

I^ Area – Servizi generali ed economico-finanziari

NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNI 2019-2020-2021

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PREMESSA

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

La Nota Integrativa è quindi un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In particolare, la Nota Integrativa ha tre funzioni essenziali:

1. una funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
2. una funzione informativa, che prevede la rappresentazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili,
3. una funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Indice:

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	Pag. 3
Gli equilibri di bilancio 2019-2021	Pag. 5
Le entrate tributarie: sintesi delle manovre	Pag. 8
Le entrate per investimenti	Pag. 10
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	Pag. 10
Le spese correnti	Pag. 11
Le spese d'investimento	Pag. 11
Avanzo di amministrazione presunto applicato	Pag. 11
Fondo di Riserva di competenza e di cassa	Pag. 11
Previsione flussi di cassa	Pag. 12
Ulteriori elementi di valutazione	Pag. 12
Le garanzie prestate dall'Ente in favore di altri soggetti	Pag. 12
Strumenti finanziari derivati	Pag. 12
Elenco degli organismi partecipati	Pag. 12

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione si provvede a calcolare il risultato di amministrazione presunto, che consiste in una ragionevole e prudente previsione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente – non ancora chiuso – formulata sulla base della situazione contabile alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 è stato stimato in € 961.950,17, la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.030.070,18
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	603.374,59
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	3.937.578,54
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	4.609.099,91
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	26,77
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	961.950,17
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1)	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (2)	961.950,17

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)	357.528,24
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	5.000,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	4.723,34
	Altri accantonamenti (5)	0,00
	B) Totale parte accantonata	367.251,58
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	460.821,97
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	460.821,97
Parte destinata agli investimenti		
		100.000,00

D) Totale destinata a investimenti	33.876,62
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)
2019 – 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		300.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.194.800,00 0,00	3.242.000,00 0,00	3.242.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.253.900,00 0,00 85.160,00	3.209.150,00 0,00 96.514,00	3.224.190,00 0,00 107.870,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		103.100,00 0,00 0,00	107.850,00 0,00 0,00	112.810,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-162.200,00	-75.000,00	-95.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		162.200,00 0,00	75.000,00 0,00	95.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	700.000,00	500.000,00	350.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	162.200,00	75.000,00	95.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	537.800,00 0,00	425.000,00 0,00	255.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

LE ENTRATE TRIBUTARIE: SINTESI DELLE MANOVRE

La disciplina legislativa relativa ai tributi locali è stata ampiamente rivista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Per quanto concerne l'anno 2019 il DDL di bilancio, attualmente in fase di approvazione da parte del Parlamento, non prevede, a tutt'oggi, la conferma del blocco sui tributi locali e nemmeno l'esclusione da un ipotetico blocco di alcune fattispecie sinora esplicitamente previste: la TARI, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il canone idrico.

Imposte e tasse e proventi assimilati

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Per il periodo 2019-2021 si dà atto che il bilancio di previsione è stato redatto in condizione di politiche tributarie e fiscali invariate rispetto al precedente esercizio.

Pertanto, l'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

In questo ambito si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti.

I.U.C.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta unica comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Imposta municipale propria (IMU)

Dal 2013 il legislatore con ripetuti interventi normativi ha prima sospeso e poi esentato diverse fattispecie impositive dall'imposta Municipale Propria. Infatti con la legge 147/2013 esclude dal pagamento IMU le seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi fabbricati categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati posseduti e utilizzati da cittadini italiani pensionati, residenti all'estero-AIRE.

Come nel 2014-2015-2016-2017-2018 il versamento della quota a favore dello Stato riguarda solamente i fabbricati produttivi di categoria D, e al Comune, per il gettito derivante da questa tipologia di immobili spetta solamente quello derivante dalla eventuale maggiorazione dell'aliquota. Nel nostro comune non è prevista nessuna maggiorazione di aliquota essendo la stessa fissata allo 0,76%.

Vengono applicate le aliquote di base per tutti gli immobili, eccezion fatta per i terreni agricoli e le aree fabbricabili per le quali è prevista l'aliquota del 9,6 per mille. E' stata introdotta una aliquota agevolata del 6 per mille per i fabbricati di tipo abitativo concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio) che si cumulerà con quella statale, per il 2019, limitatamente ai casi che rispettano le condizioni previste dalla legge 208/2015. Inoltre, per gli immobili locati a canone concordato, pur restando applicabile l'aliquota dello 0,76%, l'importo da versare viene ridotto al 75% dell'imposta.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

La TASI è la tassa comunale sui servizi indivisibili come illuminazione pubblica e manutenzione delle strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza e insieme all'IMU e alla TARI, forma l'Imposta Unica Comunale (IUC). Il tributo deve essere versato dal possessore e dal detentore a qualsiasi titolo, di fabbricati non di abitazione principale (art. 1, comma 669, della legge di stabilità 2016) e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Nel nostro comune è prevista un'unica aliquota stabilita nella misura dell'1 per mille per tutti gli immobili soggetti al tributo di cui trattasi.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).

TARI

Per quanto riguarda la TARI, in continuità con la TARES, la stessa è ad oggi ancora gestita dal Consorzio di Bacino Padova Uno. In merito alla disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia pertanto allo specifico regolamento approvato dal citato Consorzio. La TARI pertanto, applicata e riscossa dal Consorzio di Bacino Padova Uno per il tramite dell'attuale Ente gestore ETRA SPA, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte.

Per l'anno 2019 si continua quindi ad applicare quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 che prevede l'elaborazione del metodo normalizzato per determinare la Tariffa di riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie.

Compartecipazione di tributi

Come negli esercizi precedenti, dal 2012 è prevista l'applicazione dell'addizionale Irpef comunale; viene applicata una aliquota del quattro per mille con una fascia di esenzione per i redditi inferiori ad euro 10.000,00.

Pubblicità e pubbliche affissioni

Gestione affidata in Concessione a ditta esterna per imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. L'importo previsto è pari ad € 36.000,00.

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di San Giorgio in Bosco, a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà, è pari ad € 215.000,00.

I commi 448, 449, 450, 450-bis, 451 e 452 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), siccome modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), definiscono le regole di costituzione del Fondo di solidarietà comunale; vengono confermate le regole di alimentazione e gestione del fondo per garantire ai Comuni il rimborso del mancato gettito determinato dall'abolizione della TASI sull'abitazione principale e dell'imposta IMU sui terreni agricoli. Inoltre, il comma 450 disciplina un correttivo che dovrebbe essere finalizzato a

contenere l'eccessiva variazione di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe prodursi per effetto della perequazione.

L'anzidetto correttivo si applica nel caso in cui si determini una variazione delle risorse di riferimento tra un anno e l'altro, in aumento o diminuzione, superiore al 4%.

Le risorse storiche di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale, calcolato considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Trasferimenti correnti

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente. Si segnala che si tratta per lo più di trasferimenti regionali destinati a particolari fasce di cittadini, in cui l'ente è solo un soggetto intermedio.

Entrate Extratributarie

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti; all'andamento storico per i servizi alla persona, trasporto scolastico, utilizzo attrezzature ed impianti comunali, concessioni cimiteriali. I prezzi delle concessioni cimiteriali sono stati determinati con deliberazione di Giunta Comunale.

LE ENTRATE PER INVESTIMENTI

Tributi in conto capitale

Non sono previste entrate da tributi in conto capitale.

Contributi agli investimenti

Non sono previsti contributi agli investimenti da parte di istituzioni private.

Altre entrate in conto capitale

Proventi da rilascio permessi di costruire:

- Anno 2019 per € 320.000,00;
- Anno 2020 per € 320.000,00;
- Anno 2021 per € 320.000,00,

totalmente destinati agli investimenti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal proposito si richiamano le FAQ nn. 25 e 26 della Commissione Arconet che forniscono utili chiarimenti sulle modalità di calcolo del fondo di cui trattasi.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" (FCDE) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato con il metodo A e tenuto conto della proposta di conferma delle vigenti percentuali formulata dal Governo nella legge di bilancio 2019, è iscritto al bilancio con i seguenti importi:

Anno 2019 → € 85.160,00;

Anno 2020 → € 96.514,00;

Anno 2021 → € 107.870,00.

Si allegano in calce alla presente nota integrativa le tabelle riportanti il calcolo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

Spesa corrente

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio;
- Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso;
- Contratti e convenzioni in essere;
- Spese per utenze e servizi di rete.

In generale, al netto dei tagli effettuati sulla spesa corrente, le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziare in base anche al loro andamento storico.

Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale.

Spesa di investimento

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio in relazione al programma delle opere pubbliche. E' previsto lo spostamento dal 2019 al 2020 dell'opera pubblica denominata "Efficientamento impianti pubblica illuminazione".

Avanzo di amministrazione applicato

Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2017.

Nel Bilancio iniziale 2019 non è stata prevista l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

- per l'anno 2019 in € 29.858,00 pari allo 0,91% delle spese correnti;
- per l'anno 2020 in € 26.154,00 pari allo 0,81% delle spese correnti;
- per l'anno 2021 in € 31.828,00 pari allo 0,98% delle spese correnti;

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è così prevista:

- per l'anno 2019 in € 100.000,00 pari allo 1,866% delle spese finali.

Entrambi i fondi suddetti rientrano nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL 267/2000.

Fondo rischi per contenzioso

La consistenza del fondo per contenzioso è così prevista:

- per l'anno 2019 in € 10.000,00;
- per l'anno 2020 in € 10.000,00;
- per l'anno 2021 in € 10.000,00.

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

- 1) per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:
 - l'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
 - le previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
 - i riflessi della manovra tributaria in corso di approvazione;
- 2) per quanto riguarda la spesa in relazione a:
 - ai debiti maturati;
 - ai flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
 - le scadenze contrattuali;
 - il cronoprogramma degli investimenti.

Nel corso della gestione saranno sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi finanziari e di competenza, al fine di rispettare i termini di pagamento delle fatture.

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Le garanzie prestate dall'Ente in favore di altri soggetti

L'Ente non ha responsabilità fideiussoria ex art. 207 del TUEL 267/200.

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

Elenco degli organismi partecipati

Il Comune di San Giorgio in Bosco detiene partecipazioni dirette nei seguenti organismi, al 31/12/2018:

	Ragione sociale	Quota Comune
1	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. www.etraspa.it	1,23%

Si evidenzia che con deliberazione consiliare n. 26 del 26.06.2017, esecutiva, è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da ETRA S.p.a.; inoltre, con deliberazione consiliare n. 54 del 02.10.2017, esecutiva, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di San Giorgio in Bosco in applicazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Con atto di fusione per incorporazione del notaio Giuseppe Fietta in data 22 dicembre 2016, rep. n. 217.716, iscritto al Registro delle Imprese di Vicenza il 27.12.2016, è stata effettuata

l'operazione di fusione per incorporazione delle tre società patrimoniali SE.T.A. S.p.a., Brenta Servizi S.p.a. e Altopiano Servizi S.r.l. in ETRA S.p.a.

In data 6 novembre 2017 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di ETRA S.p.a. il nuovo Statuto della società che è costituita ed opera in conformità al modello c.d. *in house providing* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti e, segnatamente, dell'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Conclusivamente, si sottolinea che i recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

San Giorgio in Bosco, lì 06.12.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Filippin dott. Primelio Augusto